



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO COMMERCIO

ORDINANZA N 2 DEL 23/01/2020

Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DIVIETO TEMPORANEO ALLA VENDITA PER ASPORTO ED ALLA SOMMINISTRAZIONE ALL'APERTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL 23/01/2020
----------	---

IL SINDACO F.F.

PREMESSO che giovedì 23/01/2020 nel centro del Comune di Bibbiano si svolgeranno diverse manifestazioni a richiamo regionale per le quali è previsto un notevole afflusso di pubblico;

VISTA l'ordinanza comunale di modifica della viabilità n. 6 del 21/01/2020 con la quale sono state individuate le aree interessate dalle manifestazioni suddette;

RICHIAMATE:

- la Circolare 07/06/2017 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1, c.d. Circolare Gabrielli, che ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 19/06/2017 U. 0011464;
- la Circolare del Ministero dell’Interno del 28/07/2017 recante “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;

PRESO ATTO che nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla *safety*, proprie dell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

CONSIDERATO che lattine e bottiglie possono essere utilizzate durante le manifestazioni per danneggiamenti alle cose ed alle persone, per creare problemi a discapito della sicurezza pubblica, nonché per generare paura e disordine;

RITENUTO pertanto che, al fine di evitare i rischi connessi all’abbandono di lattine e bottiglie di vetro con conseguente presenza a terra di detriti taglienti, debba essere vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in lattine e contenitori di vetro, da parte degli esercizi ubicati in tutte le



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

vie/piazze coinvolte dalle manifestazioni in parola, così come individuate nell'ordinanza di modifica della viabilità n. 6 del 21/01/2020 e nelle aree adiacenti;

ORDINA

- **dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di giovedì 23/01/2020**, il divieto alla vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in lattine e contenitori di vetro, da parte degli esercizi ubicati in tutte le vie/piazze coinvolte dalle manifestazioni di cui all'epigrafe, così come individuate nell'ordinanza di modifica della viabilità n. 6 del 21/01/2020 e nelle aree adiacenti;
- il medesimo divieto si intende esteso alla somministrazione di bevande di qualsiasi natura in bicchieri di vetro all'esterno dell'esercizio;
- l'affissione della presente ordinanza all'Albo pretorio online e la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- che la presente ordinanza sia resa nota al Corpo di Polizia Municipale, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, e chiunque altro sia deputato a farla osservare;

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di conseguente sanzione di carattere pecuniario per inosservanza di provvedimento dell'Autorità.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

Vice Sindaco
TOGNONI PAOLA DELFINA / ArubaPEC
S.p.A.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.